

OGGETTO: Requisiti antincendio delle strutture sanitarie esistenti. –

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta Direzione Generale della Sanità nella nota a margine, relativamente alla problematica di cui in oggetto, si informa che di recente è stata messa a punto da parte di questo Dipartimento una specifica regolamentazione tecnica sui requisiti di protezione antincendio delle strutture sanitarie, che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, una volta ultimati i necessari preliminari adempimenti.

Pertanto in attesa della emanazione di detta regolamentazione, che peraltro fisserà specifiche misure di adeguamento per le strutture sanitarie esistenti sprovviste del Certificato di prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni sui requisiti antincendio che devono essere posseduti in atto da tali strutture.

1) ATTIVITÀ IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI O DEL NULLA OSTA PROVVISORIO

Per tali strutture occorre riscontrare la permanenza dei requisiti di sicurezza antincendio, che consentono il rilascio del C.P.I. o del N.O.P..

Il positivo riscontro di quanto sopra conferma il possesso dei necessari requisiti di sicurezza antincendio.

Occorre precisare che le strutture sanitarie, in possesso del N.O.P., sono tenute ad attuare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, i necessari adeguamenti riportati nella emananda regolamentazione tecnica in premessa citata, entro i termini temporali ivi stabiliti.

2) ATTIVITÀ SPROVVISTE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DEL NULLA OSTA PROVVISORIO**Caso a – attività preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 1984 n. 818)**

In tale circostanza le strutture devono essere almeno rispondenti alle misure più urgenti ed essenziali di cui al D.M. 8 marzo 1985, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 818/1984, con riferimento all'attività n. 86 del D.M. 16 febbraio 1982.

Necessita per tali strutture attivare con ogni urgenza le procedure di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi.

Caso b – attività realizzate successivamente al 10 dicembre 1984

Tali strutture devono essere realizzate in conformità ai progetti approvati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi.

Tali strutture, una volta realizzati i lavori, devono essere oggetto di sopralluogo da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nel caso in cui per esigenze funzionali, si renda necessario l'occupazione solo di una parte realizzata dell'intera struttura, occorre sempre richiedere l'accertamento del Comando VV.F. che NON rilascerà il Certificato di Prevenzione Incendi per l'intero complesso, ma attesterà comunque l'avvenuta realizzazione del progetto approvato per la parte interessata.

3) ADEMPIMENTI GENERALI

In tutti i casi sopra evidenziati, necessita che da parte del datore di lavoro sia stata data attuazione a tutti gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendi stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato decreto interministeriale 10 marzo 1998, con particolare riferimento agli aspetti gestionali e organizzativi:

- redazione del documento di valutazione del rischio di incendio;
- redazione del piano di emergenza di cui all'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998;
- designazione e specifica formazione del personale incaricato di svolgere l'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze.